



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - presidenti delle A.S.D. – regole di comportamento

Descrizione

In forza della clausola generale della lealtà sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, i Presidenti delle A.S.D., proprio per il ruolo di rappresentanti di un'intera compagine sportiva e della relativa tifoseria, sono tenuti a improntare tutte le proprie esternazioni (scritte e verbali), relativamente alle competizioni sportive (disputate o ancora da disputare), alla massima sobrietà ed equilibrio, dovendo astenersi da qualunque affermazione potenzialmente idonea a denigrare l'avversario o, peggio, a istigare comportamenti violenti e antisportivi.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 47/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 047 CFA del 9 novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-Circolo Sport Vultur 1921-Sig. Mario Grande)